

«Diviserunt sibi vestimenta mea». I tentativi di recupero dei beni personali della Real Casa di Borbone persi nel 1860

di Luigi Testa

Francesco II ... fu, in ciò ancora, simile al divin figliuolo di Maria
sopra il Calvario: *diviserunt sibi vestimenta mea!*

A. Insogna, *Francesco II Re di Napoli*, Napoli, 1898

Abstract: *The attempts to recover the personal properties of the Royal House of Bourbon lost in 1860* – The essay reconstructs the events of the expropriation of the personal properties of the Royal family of Naples, after the end of the Kingdom of the Two Sicilies, in Italy, with the dictatorship of Garibaldi in 1860. It then analyses the attempts to recover the assets, both diplomatic and political by the King in exile and his government, and legal by some members of the royal family.

1265

Keywords: House of Bourbon; Kingdom of the Two Sicilies; Garibaldi; Francesco II

1. Epilogo di un Regno

I fatti che dal maggio all'ottobre 1860 segnarono il collasso del Regno delle Due Sicilie¹ non possono essere pienamente compresi se vengono isolati dalla lunga teoria di sommovimenti e disordini che interessano quel territorio nei cinquanta anni precedenti, a partire almeno dalla “rivoluzione

¹ La letteratura storiografica sulla fine del Regno è, ovviamente, alluvionale. Oltre ai testi che si citeranno oltre direttamente, qui si segnala soltanto, senza alcuna pretesa di esaustività, tra i più classici: T. Battaglini, *Il crollo militare del Regno delle Due Sicilie*, Modena, 1938; R. Moscati, *La fine del Regno di Napoli. Documenti borbonici del 1859-60*, Firenze, 1960; F. Mazzoccola, *Gli ultimi giorni del Borbone in Italia*, Marcianise, 1963; H. Acton, *Gli ultimi Borboni di Napoli*, Milano, 1968; R. De Cesare, *La fine di un regno*, Napoli, 1969; J.P. Garnier, *L'ultimo re di Napoli*, Napoli, 1971; P.G. Jaeger, *Francesco II di Borbone*, Milano, 1982.

costituzionale” del 1820-21² e poi soprattutto da quella del 1848-49³. D'altra parte, ancora nell'aprile 1860, alla vigilia dello sbarco «dei Mille», la Sicilia è scenario di una “ultima” rivoluzione fallita⁴, che è l'atto conclusivo di uno scollamento tra le due parti del Regno e soprattutto tra la Real Casa e il Regno *ultra-Pharum*.

Come è stato scritto, forse con eccessiva enfasi, «il Sud aveva una tradizione di violenza popolare a cavallo fra la protesta sociale e la lotta politica»⁵ che certamente era confluita nel marasma delle dinamiche risorgimentali, talvolta senza un chiaro disegno politico, sebbene la storiografia successiva si sforzerà di ordinarne cause e fattori – e tra questi certamente la delegittimazione della dinastia borbonica in un mondo che era sempre più di “grandi potenze”⁶.

Mentre Garibaldi riunisce volontari, ottenendo da Cavour un rifornimento segreto di armi e dunque l'appoggio alla spedizione, l'area di Palermo è agitata dalla rivolta ‘della Gancia’ – dal nome del convento ove erano state ammassate armi e munizioni, e dove si erano nascosti i rivoluzionari – cominciata il 3 aprile e fallita il 18 con lo scontro di Carini. Quando tra il 5 e il 6 maggio ‘i Mille’ salpano da Quarto, a Palermo lo stato d'assedio è stato revocato da due giorni, ma la tensione resta alta, né è ignorata l'imminenza dello sbarco, tanto che già in una lettera del 3 maggio, Francesco II, da Napoli, scrive a Paolo Ruffo, luogotenente generale in Sicilia: «Vi avviso da ultimo, che sopra Marsala, o Mazzara, il pretesto sbarco sarà facilmente diretto»⁷.

Il 7 maggio, il Re scrive ancora a Ruffo: «Uno sbarco in Sicilia non sarà certamente inferiore ad un numero di circa mille uomini, ed aggiunti a questi degli individui di paesi o di contrade che potrebbero sommuoversi per lo sbarco»⁸. Quattro giorni dopo, l'11 maggio, Garibaldi e i suoi arrivano in Sicilia, favoriti dalla protezione di due navi inglesi che li attendono nel porto. Ruffo invia un telegramma al Re, che è a Portici: «Sbarco eseguito a Marsala, mandi rinforzi e vapori»⁹.

² Su cui si veda, tra gli altri, A. Lepre, *La rivoluzione napoletana del 1820-21*, Roma, 1967; gli atti politici della “rivoluzione costituzionale” sono tutti consultabili in A. Alberti (cur.), *Atti del Parlamento delle Due Sicilie. 1820-21*, Bologna, 1924, 1926-1931.

³ Per una cui ricostruzione si rinvia almeno a A. Scirocco, *Storia d'Italia dal Risorgimento alla Repubblica, I: L'Italia del Risorgimento: 1800-1871*, Bologna, 1993; e ancora a G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, V, Torino, 2006.

⁴ La vicenda è ricostruita di recente da M. Ingrassia, *La rivolta della Gancia*, Palermo, 2006.

⁵ P. Viola, *L'Ottocento*, Torino, 2000, 210.

⁶ È interessante, in proposito, quanto scrive A. Spagnoletti, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna, 1997, 304-306, che individua tra i fattori della delegittimazione di Casa Reale «la paura di vivere in un mondo che appariva troppo grande rispetto alle piccole realtà locali»: «Le vecchie dinastie ancora sui troni apparivano retaggio di un passato che era divenuto troppo ingombrante per essere sostenuto; le ridotte dimensioni non proteggevano più (nemmeno una “piccolezza” relativa come quella delle Due Sicilie). (...) La marginalizzazione, non solo nell'economia e non solo per il Mezzogiorno, era un rischio concreto».

⁷ La lettera è in S. Sonetti (cur.), *Francesco II e la Sicilia. La guerra del 1860 nei documenti della monarchia borbonica*, Nocera Superiore, 2021, 67.

⁸ In S. Sonetti (cur.), *cit.*, 75.

⁹ *Ibidem*, 83.

Dopo aver decretato, il 14 maggio 1860, la dittatura in Sicilia ed aver assunto il titolo di dittatore – «sull’invito di notabili Cittadini e sulle deliberazioni dei Comuni liberi dell’isola»¹⁰ –, Garibaldi guida i suoi allo scontro diretto con le truppe borboniche, che subiscono una prima sconfitta a Calatafimi, il 15 maggio. Il tenente generale Lanza scrive pochi giorni dopo al Re: «La banda dei filibustieri di Garibaldi dopo lo sbarco fatto a Marsala, sonosi da momento a momento ingrossate di ribelli Siciliani accorsi da tutti i punti dell’Isola»¹¹. L’obiettivo è naturalmente Palermo, dove «i Mille» insieme ai siciliani ribelli entrano all’alba del 27 maggio 1860.

La Sicilia sarà definitivamente tutta “garibaldina” con la vittoria di Milazzo del 20 luglio, a seguito della quale Francesco II ordina di ritirare le truppe dall’isola, ma è evidente a tutti che le ambizioni del dittatore Garibaldi non si fermano allo stretto di Messina. Già il 13 maggio, il Direttore di Polizia a Palermo scriveva al Re Borbone: «Sire, alle porte di Palermo si deciderà la sorte non solo della Sicilia, ma della Monarchia. I rivoluzionari dicono che, vittorioso Garibaldi in Palermo, senza occuparsi di altro correrà nelle Calabrie co’ suoi Cacciatori delle Alpi, e con buon numero di Siciliani per mettere in fiamme quelle Province, e marciare sopra Napoli»¹². Il progetto di Garibaldi è tuttavia temporaneamente rallentato da un lato dalle difficoltà nel governo locale, soprattutto sul piano della “questione agraria” – con l’infelice repressione guidata da Bixio della ribellione dei contadini di Bronte¹³ –, e dall’altro dalle crescenti tensioni con il governo piemontese¹⁴.

A Napoli, intanto, Francesco II, sempre più in assedio, in un disperato tentativo di tenere l’opinione pubblica dalla sua parte, dà il via il 25 giugno 1860 ad un nuovo governo e promette libertà e costituzione. Il 1° luglio è richiamata in vigore la Costituzione del 10 febbraio 1848, e sono indette nuove elezioni per il Parlamento nazionale, da tenersi il 10 settembre successivo, ma la strategia del Borbone non ha l’effetto di arginare il franare degli eventi.

Il 18 agosto Potenza è la prima città della terraferma ad insorgere contro il governo borbonico. Subito dopo prende corpo un movimento insurrezionale nei Principati di Salerno e Avellino, e, tra il 19 e il 20 agosto, ottenuto il consenso ufficioso del governo piemontese, Garibaldi sbarca “sul continente”, a Melito, mentre insurrezioni divampano nell’una e l’altra delle «due Calabrie», con focolari a Cosenza e ad Altamura.

¹⁰ Decreto n.1, 1860, in *Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia*, Palermo, Stabilimento tipografico Francesco Lao, 1860.

¹¹ Lettera del 19 maggio 1860, in S. Sonetti (cur.), *cit.*, 97.

¹² In S. Sonetti (cur.), *cit.*, 88.

¹³ Per una ricostruzione dei fatti: L. Riall, *La rivolta. Bronte 1860*, Roma-Bari, 2012.

¹⁴ Sulla natura di queste tensioni, forse talvolta ingigantite, osserva G. Pécout, *Il lungo Risorgimento*, Milano, 1999, 175: «Più che un’opposizione sul terreno fra diversi progetti politici, il conflitto tra Garibaldi e Cavour illustra una diversità di pareri in merito al ritmo e ai mezzi della conquista unitaria che ravviva nei moderati il timore di straripamenti rivoluzionari. Di sicuro non c’è che il ruolo svolto da questi scontri nella ricostruzione *a posteriori* dell’opposizione ideologica tra i due versanti del Risorgimento: quello popolare, democratico, radicale, alla Garibaldi e Mazzini, e quello del potere statale, moderato e delle milizie regolari di impronta cavouriana e piemontese».

A nulla servì neanche la proclamazione dello stato d'assedio a Napoli. La classe dirigente napoletana «molto presto, comincia a chiedersi se valga la pena impegnarsi a fondo in una partita che è stata già guadagnata dall'altro giocatore»¹⁵, e così molti esponenti del governo – tra cui il Ministro dell'Interno Liborio Romano – impediscono che vi sia una seria rappresaglia, con una resistenza che diventa «sempre più debole e inutile»¹⁶, e spesso lavorando con discrezione per accelerare la partenza del Re e l'arrivo di Garibaldi¹⁷.

Così, il 6 settembre, Francesco II annunciava la sua partenza per Gaeta, e il giorno dopo – mentre il Primo Ministro del Re, Spinelli, invita Garibaldi, stanziato intanto a Salerno, a venire a Napoli – già si costituiva un nuovo Governo provvisorio, che subito nominava Garibaldi «dittatore delle Due Sicilie». Il Generale entrava così a Napoli il 7 settembre 1860, «diventato qualcosa come la Madonna o San Gennaro»¹⁸, visitando «con fine accorgimento»¹⁹, tra bagni di folla, il Duomo e il Santuario della Madonna di Piedigrotta.

Dopo il plebiscito del 21 ottobre, con 1.313.376 voti favorevoli contro soli 10.312 contrari, i territori del Sud sono annessi al Regno di Vittorio Emanuele II, che il 7 novembre 1860, fa il suo ingresso a Napoli, mentre un ultimo disperato tentativo di resistenza borbonica durerà fino alla resa di Gaeta, il 13 febbraio 1861. Imbarcatosi di lì su nave francese, con Maria Sofia, alla volta di Terracina, Francesco II raggiungerà Roma²⁰, ospite di Papa Pio IX, che nei confronti del Borbone nutre un debito di gratitudine per l'ospitalità durante l'esperienza della Repubblica romana.

2. I decreti dittatoriali sui beni di Casa Reale

Sin da subito, dopo lo sbarco a Marsala, quella sul destino dei beni della Casa Reale era stata una delle primissime preoccupazioni di Garibaldi.

È già il decreto dittatoriale n. 5, del 17 maggio 1860, ad occuparsene²¹, specificamente all'art. 4, con la scelta finemente politica di riportarsi agli approdi rivoluzionari del 1848. Con l'atto in questione, infatti, si disponeva la reviviscenza dei decreti del 5 agosto e del 13 settembre del 1848, in materia di demanio pubblico, non senza una complicazione non priva di rilevanza.

¹⁵ R. Martucci, *Il collasso delle Due Sicilie nel 1860: un caso di estinzione dello Stato*, in M.M. Rizzo (cur.), «L'Italia è». *Mezzogiorno, Risorgimento e post-Risorgimento*, Roma, 2013, 193.

¹⁶ A. Spagnoletti, *cit.*, 68.

¹⁷ Si veda, F. Zerella, *La dittatura di Garibaldi a Napoli (7 settembre – 9 novembre 1860)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, V, 1942, soprattutto 618 ss.

¹⁸ G. Rash, *Garibaldi e Napoli nel 1860*, Bari, 1938, 46.

¹⁹ F. Zerella, *op. cit.*, 623.

²⁰ Sulle vicende dell'esilio, si veda A. Saladino, *Aspetti e momenti dell'esilio di Francesco II attraverso le carte dell'Archivio Borbone*, in *Atti della Accademia Pontaniana. Nuova Serie. Volume X (1960 - 61)*, Napoli, 1962.

²¹ Dopo aver disposto sulla milizia nazionale (decreto n.2, 14 maggio 1860), aver nominato Francesco Crispi segretario di Stato (decreto n.3, 17 maggio 1860), e aver riorganizzato un minimo governo locale (decreto n.4, 15 maggio 1860).

Del tutto pacifico era, infatti, il rinvio al decreto del 5 agosto, con il quale il Parlamento rivoluzionario siciliano aveva prescritto la reintegrazione nel patrimonio dello Stato dei beni della Casa Reale e di alcuni altri assi patrimoniali²². Più confuso, invece, era il riferimento al secondo decreto. Nel testo originario del 17 maggio 1860, infatti, si fa riferimento ad un decreto del 2 settembre 1848, che tuttavia non dispone in materia di demanio pubblico, e dunque apparve subito – e ragionevolmente – non corretto. L'interpretazione che ne diede l'amministrazione, cui seguì una rettifica formale del testo da parte del Ministero delle Finanze nel 1863, consultato il Direttore Generale del Demanio, fu nel senso che dovesse «leggersi 13 settembre, essendo incorso un errore di stampa»²³.

Così interpretato, il decreto dittatoriale del 17 maggio disponeva non solo il reintegro nel demanio dei beni della Casa Reale, ma anche la vendita – come disposta dal decreto del 13 settembre 1848 – di alcuni beni nazionali che già dal 1838²⁴ erano oggetto di concessione ed enfiteusi. Va tuttavia segnalato che ancora nel 1870 resisteva per certo un'interpretazione diversa del decreto garibaldino e del suo errore – fatta propria, in una circostanza, anche dal Consiglio di Stato²⁵ –, per la quale il rinvio sarebbe stato al decreto del 2 ottobre del 1848, che pure disponeva in materia di vendita di beni nazionali, ma con riferimento ad altri cespiti. E da qui sarebbero derivate complicazioni giudiziarie di cui si darà conto oltre nel testo.

Arrivato poi a Napoli il 7 settembre, Garibaldi metteva subito mano ad una copiosa produzione normativa, di cui, ai nostri fini, occorre segnalare il decreto dittatoriale del 12 settembre 1860 e i due del 23 e 29 ottobre.

Col primo, cinque giorni dopo il suo arrivo in città, il Dittatore dichiarava beni nazionali i beni della Casa Reale, quelli dell'Ordine Costantiniano, e la restante parte del patrimonio della Corona. Di questi beni, una somma pari a 35.000 ducati, era subito messa nella disponibilità di una Commissione – istituita il 24 settembre – con il compito di distribuire sussidi alle famiglie bisognose. Sei milioni di ducati, invece, saranno destinati, con decreto del 23 ottobre, al risarcimento delle vittime della repressione politica del maggio 1848, mentre, con decreto del 29 ottobre, 2.750.000 ducati saranno devoluti agli altri prigionieri politici, «vittime del dispotismo».

Occorrerà trattare oltre della natura disputata di questi decreti e degli elementi di vaghezza che saranno più o meno pretestuosamente impugnati da una parte e dell'altra, primo tra tutti, se nei beni della Casa Reale o della Corona rientrassero quelli personali della famiglia Borbone²⁶ intanto esiliata nella Città eterna.

²² In specie: l'Abbazia della Magione, in Palermo, con tutte le sue pertinenze; la cd. Ricetta dell'Ordine dei Cavalieri di Malta; i beni delle commende di cui i Principi di Napoli godevano da ordini cavallereschi e da altre persone fisiche; etc.

²³ Relazione del Direttore Generale del Demanio, cap. 5, p. 40, allegata alla memoria del Ministro delle Finanze del 19 ottobre 1863.

²⁴ Decreto del 19 dicembre 1838.

²⁵ Decreto 12 maggio 1870, di cui si dirà oltre nel corpo del testo.

²⁶ Giova qui segnalare che il presente contributo intende occuparsi solo delle questioni relative al patrimonio personale della dinastia, e non invece del destino dei beni dell'estinto Regno delle Due Sicilie, che meriterebbe altro (e non meno difficile) approfondimento.

3. La via diplomatica per il recupero dei beni

Francesco II e consorte sono ricevuti da Pio IX appena due giorni dopo il loro arrivo a Roma, dopo la resa di Gaeta del 13 febbraio.

La coppia reale è alloggiata nella Manica lunga del Palazzo del Quirinale – dove già viveva da qualche mese la regina madre Maria Teresa, vedova di Ferdinando II –, in attesa che fosse predisposto Palazzo Farnese, di proprietà dei Borbone. Il trasferimento definitivo ci sarà solo nel novembre 1862, peraltro – secondo alcune fonti – dopo aver declinato l'invito di Napoleone III a trasferirsi in Francia, accompagnato dalla promessa dell'Imperatore francese ad impegnarsi presso il Governo italiano per il recupero dei beni privati andati perduti²⁷.

Il tema del patrimonio, dunque, fu tra quelli più importanti sin dai primissimi momenti dell'esilio. Anche perché – almeno nelle dichiarazioni politiche di Francesco II – pesava molto il debito contratto per la difesa di Gaeta²⁸, finanziata con l'emissione di debito pubblico, all'inizio di ottobre 1860, pari a cinque milioni di ducati²⁹. Pare che, per contribuire a saldare il debito, ad un certo punto Napoleone III avesse proposto di acquistare dalla famiglia Borbone gli Orti farnesiani, vicini al Colosseo, ma che avesse prevalso l'avviso del Primo Ministro Ulloa che riteneva l'operazione al pari di una svendita³⁰.

Se pure non fu il parere di Pietro Calà Ulloa a risultare dirimente nel caso specifico – le fonti storiografiche sono scarse a dir poco, e quelle che esistono sono spesso in odore di lealismo –, può ritenersi certamente che il Primo Ministro nominato da Francesco a capo del Governo in esilio, appena arrivato a Roma, e in carica fino al settembre del 1866, fu grande protagonista della vicenda che qui interessa³¹.

La prima strategia che sarà perseguita per tentare di recuperare i beni della famiglia Borbone – strategia tutta diplomatica, con l'esclusione di un impegno diretto per vie giudiziarie³² – è certamente di Ulloa³³; soltanto dopo la fine del suo incarico, nel 1866, vi saranno dei tentativi giudiziari, che tuttavia mai riguarderanno direttamente l'ex Sovrano, come si vedrà nel paragrafo successivo.

Sia vero o meno che Francesco II abbia rifiutato la proposta del Governo italiano di riavere i beni della Corona a condizione di lasciare l'Italia³⁴, i tentativi di Ulloa non saranno mai quelli di un'interlocuzione

²⁷ A. Insogna, *Francesco II Re di Napoli*, Napoli, 1898, 215 ss., ora per i tipi di Grimaldi & C. Editori, Napoli, 2004.

²⁸ La vicenda è ricostruita da A. Ratti, *Il debito di Gaeta*, in *Il Rinnovamento*, 1980, 107.

²⁹ Così riporta, oltre a A. Ratti, *op. cit.*, G. Di Fiore, *La Nazione napoletana*, Roma, 2015, 308.

³⁰ G. Di Fiore, *ult. op. cit.*, 145.

³¹ Si veda il ritratto che ne fa M. Menghini, *L'ultimo ministro di Francesco II*, in *Esercito e nazione*, 1929, 5.

³² G. Di Fiore, *L'ultimo re di Napoli*, Roma, 2018, 303, riferisce – senza riportare le fonti – che Ulloa, in una circostanza, sconsigliò espressamente di adire le vie legali, come suggerito invece dall'avv. Francesco Saverio Correr.

³³ Ne racconta anche egli stesso, in un volume che richiede di essere segnalato, pur con i caveat richiesti da ogni biografia di questo tipo: Pietro Calà Ulloa, *Un re in esilio. La corte di Francesco II a Roma dal 1861 al 1870*, Bari, 1928.

³⁴ Così riporta, ma senza fonte, G. Di Fiore, *ult. op. cit.*, 29.

diretta con il Governo unitario – o almeno non ne risultano –, ma piuttosto prenderanno la via diplomatica di contatti con i Governi esteri amici affinché questi facessero pressioni sull'Italia.

Risulta che già il 1° settembre 1862 Francesco II avesse cercato sponda nelle corti straniere, inviando, per mezzo dei suoi diplomatici, una lettera circolare per sensibilizzare contro la “spoliazione” «in disprezzo dei principii di tutti i codici delle nazioni civili che rispettano come sacra la proprietà privata, chiunque ne sia il possessore»³⁵. L'occasione dell'iniziativa era stata, più precisamente, fornita dalla scelta del Governo piemontese di alienare i beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato «che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio»³⁶, mentre contestualmente si disponeva il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili ecclesiastici³⁷, il che permetteva all'ex Re delle Due Sicilie di presentarsi come difensore dei diritti della religione.

Ma i tentativi che, almeno per un momento, sembrarono destinati a miglior esito passavano per la via spagnola e per quella austriaca.

Nel 1865, il Regno di Spagna riconosce il nuovo Regno d'Italia. Nelle trattative, era stata chiesta la restituzione dei beni particolari dei Borbone, e il Governo italiano – nella persona del Generale La Marmora, Presidente del Consiglio – aveva risposto assicurando che alla restituzione si sarebbe adempiuto una volta accertata la natura privata dei beni reclamati: «Non si tratterebbe che di determinare regolarmente se i beni in questione abbiano questi caratteri. Ciò è difficoltà di fatto, relativamente alla quale sarà più facile di pervenire ad una risoluzione, quando saranno ristabiliti i rapporti regolari tra i due Stati»³⁸.

Difficile credere che, da parte spagnola, fossero così ingenui da credere ad un impegno formulato in questi termini, ma probabilmente, più che il reintegro del patrimonio dell'ex Re di Napoli, interessavano i rapporti diplomatici con l'Italia.

L'altra via, invece, fu quella austriaca. Nella seconda metà del 1866, su precise istruzioni di Ulloa, era stato l'ambasciatore napoletano a Vienna, Antonio Winspeare, a fare pressioni sul Governo austriaco perché, nelle trattative di pace con l'Italia, si facesse il possibile per chiedere la restituzione della «fortune privée du Roi et de la Famille Royale»³⁹. Addirittura, Winspeare, si spinse a chiedere che, come condizione della pace, fosse chiesto all'Italia di accollarsi il famigerato debito di Gaeta⁴⁰.

³⁵ Il testo della circolare si trova in A. Insogna, *op. cit.*, 234 ss.

³⁶ Legge 21 agosto 1862, n. 793.

³⁷ Legge 21 agosto 1862, n. 794.

³⁸ La cosa è così riportata in diverse fonti, tra cui nella Memoria firmata dall'Avv. Enrico Landrini, in Lucca, il 31 gennaio 1879, sulla rivendicazione dei beni privati del Principe di Capua – su cui si tornerà oltre –, in particolare a pag. 13, da cui è tratta la citazione testuale. Di assoluto rilievo è il fatto che la circostanza sia parimenti riportata nella sentenza resa il 12 giugno 1869 dal Tribunale civile di Firenze, per la quale l'impegno di La Marmora «non intese pregiudicare il valore di atti con i quali i beni delle dinastie cadute furono incamerati».

³⁹ Così in una nota di Winspeare al Ministro degli esteri austriaco, Conte Alessandro Costantino Alberto di Mensdorff-Pouilly, del 3 agosto 1866, insieme ad una serie di altre richieste piuttosto impegnative, come quella di «une amnistie pleine et entière ... à tous les sujets du Roi qui se sont compromis pour sa cause».

⁴⁰ Nota di Winspeare a Mensdorff-Pouilly, 17 agosto 1866.

Il tentativo era comunque piuttosto temerario, se non disperato. L'Austria, che nelle trattative dopo la sconfitta di Sadowa, era potenza vinta e non vincitrice, non era assolutamente nella posizione di poter avanzare richieste simili all'Italia. Probabilmente, le pressioni di Winspeare, nonostante i legami di parentela con Francesco II⁴¹, risultarono imbarazzanti anzitutto per Vienna, che infatti sulle prime non diede alcuna risposta, e solo dopo un sollecito, il 17 settembre, assicurò il suo impegno pur rappresentando la grave difficoltà nella quale si trovava il Governo imperiale. D'altra parte, con una lettera del 18 settembre, l'Imperatore rappresentava all'ex Re di Napoli che sarebbe stato «bien difficile d'attendre un résultat qui satisfasse entièrement»⁴² la sua attesa.

Nonostante questo, pare che la Corte in esilio nutrisse fino all'ultimo grande fiducia nella strada austriaca, tanto da redigere – in fretta e con qualche errore – un inventario dei beni privati perduti da trasmettere a Vienna⁴³. E, in effetti, risulta che il Governo austriaco almeno un tentativo significativo lo abbia fatto. Il 1° ottobre 1866 il Conte Wimpffen, ministro plenipotenziario austriaco, consegnò a Menabrea, plenipotenziario italiano, una nota che faceva proprie le richieste sollecitate dai Borbone. Ma alla risposta di Menabrea di non avere mandato per trattare della questione non fu opposta particolare insistenza, e il Trattato fu firmato il 3 ottobre, senza che si fosse ottenuta la restituzione sollecitata.

Vienna ottenne, invece, la restituzione delle proprietà private ai principi e principesse della Casa d'Austria che ne fossero stati spogliati⁴⁴. Nel dare esecuzione agli obblighi pattizi, nel Parlamento italiano a lungo venne dibattuto⁴⁵ se la restituzione riguardasse anche le rendite decorse dal settembre 1860 alla firma del Trattato a favore di due principesse borboniche che erano andate in sposa a principi austriaci⁴⁶. Gli oppositori sostenevano che nulla fosse dovuto in quanto i decreti dittatoriali avevano invalidato il

⁴¹ La Regina Madre, Maria Teresa – seconda moglie del padre di Francesco II, Ferdinando II –, austriaca di nascita, era sorella dell'Arciduca Alberto che, il 24 giugno 1866, aveva inflitto a La Marmora la sconfitta di Custoza; e, d'altra parte, la moglie dell'Imperatore Francesco Giuseppe, Elisabetta, era sorella della moglie di Francesco II delle Due Sicilie, Maria Sofia.

⁴² Le citazioni testuali sono dalla documenta ricostruzione della vicenda in F. Leoni, *Il governo borbonico in esilio*, Napoli, 1969, 133 ss.

⁴³ Così, senza citare la fonte, G. Di Fiore, *L'ultimo re di Napoli*, cit., 141, secondo il quale per errore, nell'inventario, finì anche un quadro di Raffaello, che però non era mai stato nel patrimonio della Casa Reale.

⁴⁴ Art. 22, Trattato di Vienna: «I Principi e le Principesse di Casa d'Austria, come pure le principesse che entrarono nella famiglia imperiale per via di matrimonio, rientreranno facendo valere i loro titoli, nel pieno e intero possesso delle loro proprietà private, tanto mobili che immobili, di cui essi potranno godere e disporre senza venire molestati in modo alcuno nell'esercizio dei loro diritti. Sono tuttavia riservati tutti i diritti dello Stato e dei particolari, da farsi valere con i mezzi legali».

⁴⁵ Si veda la proposta di legge presentata dal Presidente del Consiglio, Menabrea, insieme al Ministro delle Finanze, il 30 maggio 1868, e approvato il 16 luglio di quell'anno.

⁴⁶ Si tratta, specificamente, di due figlie di Ferdinando II, Maria Annunziata e Maria Immacolata, andate in spose rispettivamente all'Arciduca Carlo Lodovico Giuseppe, fratello minore dell'Imperatore austriaco, e all'Arciduca Carlo Salvatore, figlio di Leopoldo II di Toscana.

“titolo” che, ai sensi dell’art. 22 del Trattato, avrebbe dovuto esser fatto valere dai richiedenti restituzione, ma a prevalere fu piuttosto l’esigenza di salvaguardare i rapporti con l’Austria, senza, peraltro, intollerabile sacrificio.

Il Trattato di Vienna segnò, peraltro, il tramonto della “resistenza” di Francesco II, che, subito dopo congedò il corpo diplomatico napoletano ancora in servizio, e, alla fine del 1866, sciolse il Governo presieduto da Ulloa. L’uscita di scena del Primo Ministro dei primi anni dell’esilio – che tuttavia continuerà ad essere fidato consigliere di Francesco – coincide con la fine di significativi tentativi di recupero del patrimonio perso per via diplomatica. Questo non deve far credere, tuttavia, che il tema smise di essere oggetto di riflessione dell’ex Sovrano, e che, tra le persone che gli furono vicine o che tali aspiravano ad essere, non ci fosse ancora un certo premuroso (per non dir servile) attivismo per la causa della restituzione.

Ne sono testimonianza alcune memorie conservate nel cd. Archivio Borbone acquisito nel 1951 dall’Archivio di Stato di Napoli⁴⁷, tutte molto critiche nei confronti della politica di Ulloa in materia.

In una prima⁴⁸, chi redige il parere – presumibilmente nel luglio 1872⁴⁹ – opportunamente comincia segnalando che le domande dei Borbone «chiedono moltissimo, con esagerazione di calcolo, di pretesa e di opportunità storica. (...) Anche la più energica azione diplomatica di Governi esteri fallirebbe al concetto di gravami che apparirebbero nel Paese, come oggi è situato, una spogliazione, un fallimento, un omaggio ad un cognome molto mal visto in quel che chiamasi pubblica opinione in Europa». Così, anche un Governo italiano “amico” «userà sempre la formula sacramentale: mancanza di opportunità; versando la colpa sullo spirito di opposizione che domina nel Parlamento».

Il suggerimento, dunque, è quello di rimodulare verso il basso le pretese, chiedendo anzitutto «la quota personale» del Re, e poi i «titoli di rendita, quale quota di patrimonio dotale della defunta Madre», Maria Cristina di Savoia⁵⁰. E, per ottenere un tale risultato, l’autore del parere suggerisce di abbandonare le vie diplomatiche già intraprese – che sarebbero «un proseguire a far buche nell’acqua» – ma di puntare sulla Baviera, perché si faccia promotrice di un interessamento da parte della Germania⁵¹.

⁴⁷ Il materiale citato è conservato nella busta 1629 (04401.00007.00034 - Archivio dell’amministrazione di Casa Reale 1820 – 1883), classificata come: *Corrispondenza di Mauro Musci con Francesco II e con il duca Stefano di San Martino e pareri e memorie dello stesso Musci sulla questione della rivendica del capitale e dei beni della dinastia borbonica, 1875-1897*. Si aderisce qui all’indicazione che viene dalla classificazione, anche se qualche dubbio può sorgere circa l’attribuzione delle due memorie citate allo stesso Musci. La trascrizione che segue è dall’originale, a cura di chi scrive.

⁴⁸ Documento intitolato «Parere», n. 376.

⁴⁹ Questo se i due documenti più citati vogliono leggersi del medesimo Musci (v. nota 35), perché il documento successivo (v. nota 40) fa espresso riferimento ad un parere del luglio 1872. Comunque, il testo è stato composto sicuramente dopo l’unificazione dell’impero germanico, nel 1871, per le ragioni che si vedranno appena oltre.

⁵⁰ Una volta che si sarà trovato accordo su questo, «stabilitosi dal Governo il principio di restituzione, allora sarà il caso prudenziale che gli altri fratelli concorrano per la loro quota di titoli sequestrati».

⁵¹ Il Duca Massimiliano Giuseppe di Baviera, infatti, era il padre di Maria Sofia delle Due Sicilie, moglie di Francesco II di Borbone. Da qui il rischio che la questione della restituzione dei beni, se agita dalla Baviera, si riducesse quasi ad una controversia per

Il documento interessa non soltanto perché fa intuire quanto la strategia di Ulloa fosse considerata ormai un fallimento irrecuperabile, ma anche perché trapelano alcuni pur felpatissimi giudizi sull'ex Casa Reale che ne fanno intravedere la postura nella vicenda qui in rilievo. Oltre al già richiamato invito a non esagerare le pretese, è significativa da questo punto di vista la raccomandazione, in chiusura al documento, a «badare, nel chiedere, di non spodestarsi al cospetto del paese; a non destituirsi innanzi alla Storia; a non abdicare alla propria dignità, cassando ogni avvenire per spirito di guadagno. (...) Una sì delicata e squisita moderazione apporterebbe nell'opinione pubblica una vittoria morale, molto più proficua di maggiori ricchezze».

Un secondo documento⁵² – di poco posteriore al primo – è il lungo sfogo dell'autore, finito vittima forse di qualche gelosia di Corte⁵³, che lamenta di essere stato escluso dalla familiarità dell'ex Sovrano dopo aver suggerito come arbitro per la vertenza sulla restituzione una persona non gradita⁵⁴, e che per questo dichiara di voler finalmente abbandonare la causa.

4. La via giudiziaria

Se Francesco II e consorte, consigliati in questo senso da Ulloa, non vollero esporsi con una rivendicazione in sede giudiziaria, non mancarono invece i tentativi in questo senso di altri esponenti della famiglia reale. Almeno i dieci anni successivi all'estinzione del Regno delle Due Sicilie – e ai decreti del dittatore Garibaldi – vedranno almeno quattro vicende giudiziarie che meritano di essere segnalate.

Già nel 1861, su istanza del Conte di Trapani, Francesco di Paola, il Tribunale circondariale di Napoli è investito della questione della validità dei decreti dittatoriali con riguardo ai beni privati dei membri della famiglia reale. Non sarà sfuggito, infatti, che la lettera sia del decreto siciliano del 17 maggio 1860 che di quello napoletano del 12 settembre faceva riferimento ai “beni della Casa Reale”, o “della Corona”, il che poteva essere inteso nel senso che non vi rientrassero i beni invece di natura personale dei membri della famiglia Borbone. Di tale avviso sembrò essere il Tribunale di Napoli, che, con decisione resa il 13 marzo 1861, dichiarava nullo il sequestro nella parte

la restituzione di una dote; così nel documento intitolato «Riepilogo», n. 387, che riporta le perplessità di alcuni (forse del Duca Stefano di San Martino?): «Il Duca Massimiliano si presenta a noi in nome della Dinastia Bavara o qual padre di Maria Sofia? (...) Discesa la vertenza dall'altezza d'internazionalità dinastica, il Duca Massimiliano colla sua pretesa farà ridere fino gli scanni del Parlamento»; cui si aggiungerebbe un secondo “disastro”, che «se non produce un'abdicazione legale alla rivendica dei propri diritti, aggiunge però una quiescenza tutta morale. Quesito: Un marito che si nasconde dietro la personalità del suocero onde riscuotere un capitale minimo fuso in un capitale massimo sequestrato da un ente dichiarato dittatore politico e militare, non rinunzia o almeno sente timore di chiedere i propri averi famigliari?».

⁵² Documento intitolato «Rilievi d'una vertenza esaurita», n. 390.

⁵³ Nel documento si fa espresso riferimento all' “opposizione” di un Duca, che forse è il Duca Stefano di San Martino.

⁵⁴ Il che ci dice, dunque, che la riflessione sui modi per ottenere la restituzione dei beni personali fosse proseguita; il testo riferisce infatti che si era proposto «di chiedere un arbitrato» (foglio n. 394).

relativa ai beni privati rivendicati dal Conte di Trapani⁵⁵, e confermava la sua decisione nonostante il ricorso in opposizione proposto dal Demanio dello Stato, ordinandone l'esecuzione.

Tutto ciò che la sentenza del 13 marzo 1861 sembrava promettere fu tuttavia prontamente smentito, e la decisione a favore del Conte di Trapani è destinata a rimanere un *hàpax legòmenon* giudiziario. Pochi anni dopo, un altro giudice la liquiderà così: «Una sola sentenza di un tribunale di prima istanza non autorizza a dichiarare che il potere giudiziario del Regno ha già interpretato in modo favorevole all'assunto degli attori i decreti dittatoriali»⁵⁶. E l'orientamento che si imporrà di seguito non lascerà alcun varco alle successive pretese dinastiche.

Le decisioni più significative arriveranno tra il 1869 e i 1870, ad esito di due vicende giudiziarie che, pur procedendo distintamente, sono necessariamente connesse.

La prima riguarda le rivendicazioni da parte di Carlo Ferdinando, principe di Capua, fratello di Re Ferdinando II e dunque zio di Francesco II, e, dopo la sua morte nel 1862, dei suoi eredi. Il principe, a motivo di un matrimonio contratto senza l'autorizzazione del Sovrano, dal 1836 si era allontanato dalla famiglia reale, e si era stabilito anzitutto a Malta, rientrando a Napoli soltanto nel 1861. Tale circostanza permise la costruzione (o almeno il suo tentativo) di una narrazione per cui Carlo Ferdinando avesse patito un ingiusto esilio non tanto per le sue scelte coniugali, bensì «in conseguenza delle sue ben note idee e tendenze liberali»⁵⁷, e, d'altra parte, lo stesso principe non mancò di abilità politica nel mostrare che «non era mai stato nel campo nemico»⁵⁸.

Facendo anche leva su una simile narrazione, prima Carlo e poi i suoi figli tentano anzitutto una strada politica, rivolgendosi direttamente a Vittorio Emanuele II, prima con una lettera di natura personale⁵⁹, e poi con una memoria per il recupero dei beni, redatta nel 1865 dall'Avvocato Giulio

⁵⁵ «Il decreto 12 settembre 1850 dichiarava compresi fra i beni nazionali quelli di Casa Reale, quelli riservati alla sovrana disposizione, ed i beni dei Maggiorati Reali; ora fra questi non essendo compresi i beni mobili particolari, di che ora è contesa, il Tribunale ritiene che malamente siano stati sottratti alla libera disposizione del proprietario».

⁵⁶ È il Tribunale civile di Firenze, nella decisione del 12 giugno 1869 su cui *amplius ultra*.

⁵⁷ Memoria delle LL.AA.RR. gli Eredi di S.A.R. Don Carlo Borbone Principe di Capua, sulla rivendicazione dei loro beni privati, stampata poi in Lucca, dalla Tipografia Giusti, nel 1879, 8.

⁵⁸ Memoria delle LL.AA.RR. gli Eredi di S.A.R. Don Carlo Borbone Principe di Capua, sulla rivendicazione dei loro beni privati, stampata poi in Lucca, dalla Tipografia di B. Canovetti, nel 1876, 10. Nella Memoria, cit., 1879, 8-9, l'autore addirittura sostiene che il principe e la sua famiglia «per la completa liberazione dell'Italia medesima, sempre si mostrarono propensi, ed alla cui unità, sotto lo scettro di S.M. il Re Vittorio Emanuele II, avevano pienamente applaudito fino dai primi movimenti popolari che dettero luogo a sperarlo».

⁵⁹ La lettera, in francese, è datata aprile 1861, e vi si trova tutto quanto può immaginarsi: una condanna dei vinti (in modo particolare di Ferdinando II di Borbone, padre del Re in esilio, caratterizzato da «une espèce de raffinement à la vengeance à la persecution») e un elogio dei vincitori (in particolare di Vittorio Emanuele, chiamato «par la volonté du peuple Italien, à réparer les inombrables iniquités du passé»). Il testo è allegato alla Memoria, cit., 1879, 30-31.

Favre, di Parigi⁶⁰, e inviata al Re d'Italia per le mani dell'ambasciatore italiano in Francia. Dinanzi all'inerzia del Governo italiano, nel 1868, gli eredi del principe avevano commissionato, all'Avvocato Vincenzo Landrini un parere *pro veritate*, propedeutico al ricorso alle vie legali, con la presentazione, il 1° maggio 1868, di un'istanza innanzi al Tribunale civile di Firenze.

Risolta affermativamente (9 luglio 1969) la questione della competenza – contestata dal Prefetto di Firenze – il 21 luglio il Tribunale civile di Firenze solleva un conflitto di attribuzione tra autorità giudiziaria e amministrativa, riguardo alla possibilità di sindacare la validità dei decreti dittatoriali del 1860. Investito della questione, il Consiglio di Stato prende la sua decisione il 17 maggio 1870, affermando inequivocabilmente «che i Decreti del Dittatore Generale Garibaldi (...), essendo stati emanati mentre ferveva la guerra nazionale non furono che provvedimenti di guerra, o d'alta politica, disposti a togliere ai nemici i mezzi di nuocere, ed a procurare allo Stato ed ai privati riparazione ai danni patiti dal mal governo dei Borboni. E che ogni questione sulla validità o efficacia, cioè sulle conseguenze di simili atti, era da riservarsi al potere esecutivo al quale incombeva, secondo le circostanze e sotto la propria responsabilità, o di modificarli, o di formarne oggetto di convenzioni diplomatiche, o di disegni di Legge da presentarsi alle Camere».

I decreti erano così ricondotti sotto la categoria dell'atto politico, escludendo che su di essi potesse essere esercitata alcuna forma di giurisdizione, e a tale indirizzo si conformava il giudice anche nella vertenza relativa alle rendite dei Conti di Trani e di Caserta cedute, nel 1865, a Carlo Bernardo De Kolb ed altri. Quando, nel maggio 1866, la Direzione generale del debito pubblico di Firenze negò il richiesto cambio delle rendite in titoli al portatore, i cessionari adirono il Tribunale civile di Firenze, che il 12 giugno 1869 pronunciò una sentenza di gran stile.

Chiarito che «tutta la controversia si riduce in sostanza a determinare se il governo del Dittatore intese di confiscare, o indemanare i beni di privato dominio della cessata dinastia borbonica», il giudice, pure ammesso che il tenore letterale dei decreti manteneva un margine di ambiguità, riteneva tuttavia assorbente la «manifesta intenzione del legislatore di estendere anche a questi l'effetto di quella sia pur grave e straordinaria misura». In particolare, tale intenzione è desunta dalla Nota del Ministro delle finanze del governo dittatoriale di Napoli del 18 settembre 1860, che dava esecuzione ai decreti anche con riguardo ai beni privati: «altrimenti avremmo una flagrante contraddizione fra la legge e l'atto preordinato ad eseguirla; contraddizione, che nel legislatore non si può ammettere giammai». E tornava infine la natura di provvedimenti di guerra, o d'alta politica, di quei decreti: «La dittatura è sovranità temporanea, ma piena ed assoluta; anzi è il massimo dei poteri sovrani. Di fronte ad essa vale la regola di Ulpiano: *quod principi placuit legis habet vigorem*. Né i magistrati potrebbero ricusarsi di applicare ed eseguire leggi emanate colla pienezza della sovrana

⁶⁰ Memoria per recupero di beni privati indirizzata a Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia nel maggio del 1865 dalle Loro Altezze Reali la Vedova e i Figli di S.A.R. Carlo Ferdinando di Borbone Principe di Capua, stampata poi in Lucca, dalla Tipografia Giusti, nel 1867.

autorità, comunque non apparissero perfettamente conformi ai principii di naturale giustizia. (...) Onde è sempre vana cosa disputare nel foro esterno, intorno alla potestà del legislatore supremo».

La decisione era appellata innanzi alla Corte d'appello di Firenze, che ancora, il 31 dicembre 1869, dichiarava la propria incompetenza in materia, mentre la parola definitiva sarà quella della Corte di Cassazione di Firenze, l'anno successivo. La sentenza della Corte arriva il 10 settembre 1870, quando già c'era stata la decisione del Consiglio di Stato del 17 maggio sulle pretese degli eredi del principe di Capua, cui la Cassazione fiorentina aderisce senza tentennamenti: «Se il dittatore accoglieva tutti i poteri in sé, con quei decreti non editto una legge, ma pose in essere atti di governo, esercitò la regia prerogativa, fece atti di guerra per togliere ai nemici i mezzi di nuocere, e riparare ai danni del loro mal governo»; e ancora: «Tali atti sono in vero atti di Governo eminente, essenzialmente politici, ed informati alle esigenze di quell'alta ragione di Stato, la di cui attuazione, modificazione ed interpretazione (...) di necessità esclusivamente appartenenti al potere esecutivo sovrano, a cui solo si spetta di bilanciare e provvedere nel generale interesse della nazione a cosiffatte esigenze».

Un'ultima decisione merita ancora di essere citata, ed è quella resa dalla Corte d'Appello di Firenze il 4 maggio 1878. Il fatto è piuttosto complesso – e tutto sommato qui di scarso rilievo –, riguardando il tentativo di esigere dal Demanio dello Stato la liquidazione di un debito di cui si sarebbe fatto carico Francesco II nel 1860. I profili giuridici sono diversi e piuttosto intricati, ed hanno a che fare principalmente con la sussistenza o meno del debito vantato e dunque la sua esigibilità.

Quel che qui interessa, tuttavia, è soltanto notare che gli approdi del Consiglio di Stato e della Cassazione di Firenze del 1870 (e, prima, del Tribunale civile di Firenze, nel 1869) sono qui ormai acquisiti pacificamente, ritenendosi peraltro confermati da un passaggio diplomatico su cui prima ci si è adeguatamente soffermati: «Quel decreto del dittatore (...) fu ritenuto come una confisca per alta ragione politica ammessa ancora dai pubblicisti moderni. Tale efficacia fu attribuita a quel decreto dittatoriale dall'autorità giudiziaria (Cassazione di Firenze, 10 settembre 1870), e fu implicitamente riconosciuto dal Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, articolo 22, (...) col quale fu stipulato dall'Austria che le principesse austriache (...) sarebbero rientrate nel godimento delle loro proprietà private», a confermare che – trattandosi di un atto politico – soltanto un altro atto politico avrebbe potuto derogarvi.

Notevole pure, infine, che, laddove cita i «pubblicisti moderni», il giudice redattore si premura addirittura di segnalare una indicazione bibliografica – e non di poco conto –, rinviando al *Droit des gens* di Emer de Vattel, del 1758⁶¹.

5. Ultimi strascichi della disputa

L'affermazione della natura di atto essenzialmente politico dei decreti dittatoriali di Garibaldi consente alla magistratura di spogliarsi di qualsiasi

⁶¹ Lib. 3, cap. 9, par. 161.

competenza a sindacarne la validità o l'esatta applicazione. Ogni questione in materia passa, dunque, al decisore politico – in specie, al Parlamento e al Governo –, ma che questo possa e voglia accogliere le istanze di restituzione appare da subito niente altro che un'illusione.

Ad insistere ancora, almeno inizialmente, sono gli eredi del principe di Capua. Nel 1876, si rivolgono ancora a Vittorio Emanuele II, con una memoria a firma dell'Avvocato Enrico Landrini – figlio del Pietro che nel '68 aveva introdotto la causa –, in cui il motivo principale è la contestazione dell' "errore" del Consiglio di Stato nella sua decisione del 1870, il quale avrebbe interpretato l'erroneo rinvio del decreto dittatoriale del 17 maggio 1860 come operante con riguardo (non al decreto del 13 settembre 1848, come aveva precisato la rettifica del Ministero delle Finanze, nel 1863, bensì con riguardo) al decreto del 2 ottobre del 1848, in cui non erano compresi i beni di proprietà dell'allora Principe di Capua. In questo modo, il Consiglio di Stato «cambiò la mente e la volontà del Dittatore, intento quale fu sempre a rivendicare i beni della Nazione e non a confiscare le private proprietà da qualunque siasi individuo si possedessero. Così agendo il Consiglio di Stato disconobbe e violò il disposto dell'articolo terzo del Decreto Sovrano sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, posto in testa del Codice Civile del Regno d'Italia, e commise un arbitrio, una nullità, perché un giudice, se può interpretar la parola espressa della legge nel suo significato, non può spingere l'ermeneutica al punto di cambiare l'intenzione del legislatore»⁶².

Ma, se pur potesse riconoscersi l'errore del Consiglio di Stato nella sua decisione del '70, resta che, consegnato un atto al mondo delle decisioni eminentemente politiche, o a quello degli atti di guerra o comunque straordinari, ogni questione strettamente giuridica è assorbita nella ragion di stato, o – per usare il lessico della Corte d'Appello fiorentina nel '78, dall'«alta ragione politica». D'altra parte, stando all'interpretazione giudiziale sopra ricostruita, il fatto che nell'esecuzione dei decreti del '60 fossero stati confiscati anche i beni dell'allora Principe di Capua, mostrerebbe un'intenzione politica chiara (e dunque sottratta al sindacato giurisdizionale), sia pur – per ipotesi – mutata rispetto alla volontà iniziale del Dittatore.

Così, all'Avvocato Landrini non resterà – nella sua ulteriore memoria, indirizzata nel 1879 al nuovo Re Umberto I – che appellarsi al «generoso Reale Benefattore», rappresentando che, se «scopo e fine dei decreti medesimi quello fu di voler togliere ai nemici i mezzi di nuocere, e di procurare allo Stato ed ai privati riparazione ai danni patiti dal mal Governo dei Borboni», «è, a luce meridiana, dimostrato che il fu Principe di Capua non era mai stato avverso alla politica formazione del Regno d'Italia, ed applaudì anzi alla sua unità sotto lo scettro del glorioso Re Vittorio Emanuele II».

Il mutato tono delle doglianze non ottenne alcun risultato, come d'altra parte non avevano ottenuto nessun risultato i tentativi diplomatici seguiti da Francesco II. Nei decenni successivi non mancherà qualche strascico, con iniziativa soprattutto tra le file più lealiste, o, ormai, più nostalgiche.

⁶² Memoria, cit., 1876, 28-29.

Da quegli ambienti, ad esempio, uscirà nel 1897 un *pamphlet* anonimo, senza indicazione di luogo, intitolato «Senza commenti. I beni particolari tolti ai Borbone delle Due Sicilie»⁶³, che ritiene di offrire un elenco ordinato (principalmente, ma non solo)⁶⁴ dei «beni particolari di svariate specie posseduti in Napoli ed in Sicilia dal Re Francesco II per diritto successorio testamentario diretto», «per qualificare l'applicazione degli Atti al proposito emanati nel Settembre 1860».

E a quei beni i Borbone pensarono ancora a lungo, tanto che quando si aprì il testamento redatto nel 1927 da Alfonso di Borbone, pretendente al trono in quanto fratellastro e successore di Francesco II, ancora si trovò menzione dei beni confiscati, distribuiti tra gli eredi del testatore. Ma la stagione delle rivendicazioni e dei tentativi di recupero era ormai chiusa, ed ogni velleità aveva ormai ceduto non tanto alle ragioni della politica, quanto a quelle della storia.

Luigi Testa
Dipartimento di diritto, economia e culture
Università degli studi dell'Insubria
luigi.testa@uninsubria.it

⁶³ Il volumetto è stato ristampato nel 2020, dalla Stamperia del Valentino, in Napoli, con prefazione di A.V. Boccia e G. De Crescenzo.

⁶⁴ Oltre ai fondi urbani e ai capitali o rendite iscritte di titolarità di Francesco II, il volume specifica anche: i crediti della Regina Vedova Maria Teresa; le proprietà dei Conti di Trani, Caserta, Girgenti, Bari, Caltagirone, Aquila, Trapani; la dote delle principesse Maria Grazia Pia e Maria Immacolata Luisa; e infine di un fondo comune alle sorelle di Francesco II.

